

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **106/1981** (ECLI:IT:COST:1981:106)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **08/04/1981**; Decisione del **29/04/1981**

Deposito del **19/06/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16078**

Atti decisi:

N. 106

ORDINANZA 29 APRILE 1981

Deposito in cancelleria: 19 giugno 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 172 del 24 giugno 1981.

Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma quinto, del r.d. 16 marzo 1942,

n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1980 dalla Corte d'appello di Roma, nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il fallimento della Società Mega Film, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 del 1981.

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza 9 aprile 1980, resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo del Fall. soc. Mega Film, spiegata dall'I.N.P.S., debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 1981 e iscritta al n. 811 registro ordinanze 1980, la Corte d'appello di Roma ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui stabilisce che il termine per l'appello avverso la sentenza che decide sull'opposizione allo stato passivo decorre dal giorno dell'affissione della sentenza anziché dalla data della ricevuta comunicazione della pubblicazione, in relazione all'art. 24 della Costituzione;

che la decisione dell'incidente è stata fissata per la camera di consiglio dell'8 aprile 1981, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione;

Considerato che con sentenza n. 152/1980 questa Corte ha giudicato fondata la proposta questione di legittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza 9 aprile 1980, resa nel giudizio tra l'I.N.P.S. e il Fall. soc. Mega Film - dell'art. 99, quinto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, già giudicato incostituzionale con sentenza 27 novembre 1980, n. 152 nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e poi ricorrere in Cassazione dall'affissione della sentenza resa in opposizione allo stato passivo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.